

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: ASUR AV3 / A. P. - TRIBUNALE DI MACERATA - SEZ. LAVORO -
RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. AVVERSO ORDINANZA DEL
02/07/14 - CONFERIMENTO INCARICO DI DIFENSORE ALL'AVV. LUCA
FORTE.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

Di proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del 02/07/14, pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Macerata, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., n. 485/14 R.G., promosso contro l'ASUR - Area Vasta n. 3, da A. P. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad ogni effetto di legge.

Di conferire mandato di procuratore alla lite all'Avv. Luca Forte del Foro di Macerata.

Di dare atto che il compenso presuntivamente liquidabile per il presente incarico (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisionale) è pari ad € 5.955,75 (inclusi rimborso forfettario del 15%, Iva, Cap e contributo unificato), calcolato ai sensi del D.M. n. 55 del 10/03/2014, con una riduzione del 50%, fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso, all'esito del giudizio in relazione alle attività che risulteranno effettivamente svolte dal professionista incaricato.

Di attestare che l'onere economico derivante dal presente atto - rientrante nella programmazione definita con il budget 2014, provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/14, in esecuzione della DGR n. 1750 del 27/12/2013 - sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all'autorizzazione di spesa n. 1.1/14, NdC 05.21.03.03.01 "Spese legali", AV3Altro, del Bilancio Economico 2014.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Ancona, sede legale ASUR,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Genga

Per i pareri infrascritti:

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Giulietta Capocasa

Il Direttore Sanitario
Dott. Alessandro Marini

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – A.V. 3

Con ricorso n. 485/14 R.G., promosso, ex art. 700 c.p.c., dinnanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Macerata, contro l'ASUR – A.V. n. 3, A. P. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), chiedeva che il Giudice dichiarasse nullo e/o illegittimo il licenziamento intimatogli dall'Ente e per l'effetto lo reintegrasse in servizio, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al rimborso di quanto illegittimamente non percepito a far data dal 06/11/13.

A causa di un ritardo nella trasmissione del suddetto ricorso alla scrivente Area Vasta n. 3, non è stata possibile la costituzione in giudizio. Con ordinanza depositata il 02/07/14, il Giudice del Lavoro ha, accertata l'illegittimità del licenziamento intimato nei confronti del ricorrente in data 15/04/14, disposto la sua immediata reintegra in servizio, condannando l'Ente al pagamento delle spese di lite dallo stesso sostenute.

Ritenendo a questo punto necessario proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la suddetta ordinanza, si propone l'adozione del relativo atto, conferendo l'incarico di difensore all'Avv. Luca Forte del Foro di Macerata. Il relativo provvedimento, concernente la difesa in giudizio dell'Ente, viene assunto dal Direttore Generale dell'ASUR.

Si dà atto che il compenso presuntivamente liquidabile per il presente incarico (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisionale) è pari ad € 5.955,75 (inclusi rimborso forfettario del 15%, Iva, Cap e contributo unificato), calcolato ai sensi del D.M. n. 55 del 10/03/2014, con una riduzione del 50%, come da preventivo redatto dal legale, fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso, all'esito del giudizio in relazione alle attività che risulteranno effettivamente svolte dal professionista incaricato.

Si attesta che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che l'onere economico da esso derivante, come da preventivo redatto dal legale - rientrando nella programmazione definita con il budget 2014, provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/14, in esecuzione della DGR n. 1750 del 27/12/2013 - sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all'autorizzazione di spesa n. 1.1/2014, NdC 05.21.03.03.01 "Spese legali", AV3Altro, del Bilancio Economico 2014.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Monica Maccari

U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 103 del 26/02/14, in esecuzione della DGR n. 1750 del 27/12/2013.

Il Dirigente dell'U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione
Paolo Cabbinielli

Il Dirigente dell'U.O.C. Bilancio F.F.
Paolo Cabbinielli

- ALLEGATI -

- Ordinanza del 02/07/14 del Giudice del Lavoro di Macerata (ricorso n. 485/14 R.G.), sottratto alla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.



H. LRS/16R9e

TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede,

- sentite le parti,
- esaminati atti e documenti allegati;
- sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da Angeletti Paolo nei confronti dell'ASUR Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, volto ad ottenere, previo accertamento della nullità/illegittimità del provvedimento di licenziamento disciplinare intimatogli il 15-4-2014, nell'ambito del procedimento disciplinare promosso con la contestazione degli addebiti in data 27-6-2013 e sospeso, in data 10-10-2013, ai sensi degli artt. 55 e segg. D. Lgs. n. 165/01, 13, 8° co., lett. d) ed f), come modificato dal CCNL 10-4-2008, e 15, 2° co., CCNL 19-4-2004, fino alla definizione di quello penale, la sua reintegrazione in servizio con rimborso di quanto illegittimamente non percepito dal 6-11-2013, data della sua rimessione in libertà in esecuzione della revoca della misura restrittiva della libertà personale disposta dal giudice penale;

osserva:

- considerato che, per le infrazioni di maggiore gravità, ex art. 55 ter, 1° co., D. Lgs. n. 165/01, l'ufficio competente, "nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente";
- rilevato infine che, poiché "il procedimento penale" a carico dell'Angeletti, era "stato rinviato al 12-2-2014 e che il Giudice" aveva "revocatola misura cautelare degli arresti domiciliari", "preso atto di ciò, l'Ufficio" suddetto "ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 19/04/2004," aveva reputato "opportuno prolungare il periodo di sospensione dal servizio fino alla sentenza definitiva";
- inoltre, con la nota in data 10-10-2013, era stato comunicato al ricorrente che "avvalendosi della disposizione di cui all'art. 55 ter, comma 1, del D. Lgs. n.


- 165/01 e s.m.i.”, “l’Ufficio Procedimenti Disciplinari ha deciso di sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale”;
- conseguentemente l’Ufficio, essendosi autovincolato ad attendere la decisione definitiva del giudice penale, che non è quella di primo grado, bensì quella non più soggetta ad impugnazioni, non poteva applicare, come ha fatto, con il provvedimento in data 15-4-2014, la sanzione disciplinare all’esito della sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Macerata n. 63/14 del 12/26-2-2014, la quale non risulta passata in giudicato, ma, al contrario, fatta oggetto di appello da parte dell’imputato, come da documenti prodotti in atti;
 - deve osservarsi che, proprio in considerazione delle, ammesse da parte della datrice di lavoro, complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e non disponibilità, all’esito dell’istruttoria disciplinare, di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, con conseguente sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale, evidentemente per trarre da quest’ultimo elementi utili e necessari per il suddetto accertamento, la P.A. datrice deve necessariamente attendere la pronuncia definitiva del giudice penale;
 - ritenuto quanto sopra con riferimento al fumus boni iuris, circa il periculum in mora deve ritenersi sussistente anche il pericolo concreto di danno grave ed irreparabile in relazione all’esigenza di garanzia di una vita dignitosa per sé e per la propria famiglia, come dedotto e documentato in atti;
 - alla soccombenza segue la condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.:

- visti gli artt.700 e 669 sexies c.p.c.,
- accertata l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti del ricorrente in data 15-4-2014, ne dispone l’immediata reintegrazione in servizio;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.

Si comunichi.

Macerata, 1-7-2014

IL CANCELLIERE ES
Dott.ssa Germana RussoIl Giudice
Dott.ssa Germana RussoTRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi il

02/07/14

Il Funzionario

STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FORTE

62100 - Macerata - Via Ancona, 21
tel. 0733 -264390/236013 fax 0733/272947

Avv. Luca Forte
Patrocinante in Cassazione
forte.luca@comeg.it

Avv. Marcello De Sanctis

Macerata, li 7.7.2014

Spett.le
ASUR Area Vasta 3
Belvedere R.Sanzio n.1
62100 Macerata

Alla c.a. dott.ssa Monica Maccari

**Oggetto: ASUR / Paolo Angeletti.
Tribunale di Macerata, Sez.Lavoro. Reclamo ex art.669 *terdieces* c.p.c.**

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, formulo il preventivo delle mie spettanze professionali ove ho applicato una riduzione del 50% rispetto al valore tariffario indicato dal D.M. 55/2014.

<u>Competenze professionali ex D.M. n. 55/2014:</u>		
<u>Punto 10. Procedimenti cautelari.</u>		
<u>Valore della controversia = indeterminabile</u>		
Fase di studio (€ 2.430,00 – 50%)		€ 1.215,00
Fase introduttiva (€ 1.145,00 – 50%)		€ 572,50
Fase istruttoria e/o di trattazione (€ 2.700,00 – 50%)		€ 1.350,00
Fase decisionale (€ 1.687,00 – 50%)		€ 843,50
TOT.COMPETENZE PROFESSIONALI		€ 3.981,00
Rimb. forf. 15%		<u>597,15</u>
TOTALE		4.578,15
CAP 4%		€ 183,12
TOTALE Base imponibile		€ 4.761,27
IVA 22%		€ 1.047,48
TOTALE		€ 5.808,75

Vanno poi aggiunti € 147,00 per il versamento del C.U. necessario alla iscrizione a ruolo del reclamo, per complessivi euro 5.955,75.

Cordiali saluti.

avv. Luca Forte

